

PROPOSTA DI LEGGE N.

<< Disposizioni urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini in difficoltà >>

PROPOSTA DI LEGGE N.

presentata dai consiglieri SHAURLI

il 22 giugno 2020

<<Disposizioni urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini in difficoltà>>

PROPOSTA DI LEGGE N.

<< Disposizioni urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini in difficoltà >>

Signor Presidente, egregi colleghi,

l'emergenza epidemiologica che abbiamo da poco attraversato e dalla quale stiamo auspicabilmente uscendo, ha aperto le porte a una pesante crisi economica i cui effetti hanno cominciato a manifestarsi già durante il lockdown.

Sono molte le persone e le famiglie che già nelle prime settimane di "chiusura" sono entrate in difficoltà, per l'assenza di un'occupazione fissa, per il ritardo nell'erogazione della cassa integrazione, per la forzata chiusura dell'attività che conducevano, per altri motivi indipendenti dalla volontà personale. Situazioni talmente gravi da mettere in discussione addirittura la capacità di acquistare generi alimentari e altri beni di prima necessità.

Una delle prime misure varate dal Governo è stata l'erogazione ai Comuni di risorse destinate a offrire un primo aiuto ai cittadini con maggior bisogno, attraverso buoni spesa. Si ricorda che la cifra erogata per la nostra regione è stata pari a 6.604.124 di euro.

Tali risorse sono state presto utilizzate ed esaurite, cosicché molti Comuni hanno deciso di integrare con propri fondi tali poste di bilancio.

La congiuntura economica resterà purtroppo complessa per un periodo non breve e si manterrà ragionevolmente viva la reale utilità sociale di tale misura. A mero titolo d'esempio, si rappresentano le necessità anche recentemente denunciate dal Banco Alimentare FVG, che nel solo territorio di Trieste ha registrato un aumento da 16.000 a 21.000 persone "sostenute".

Va ricordato inoltre che il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana in cui in aprile è aumentato di più il prezzo dei generi alimentari, con un aumento del 4,1% rispetto a una media nazionale del 2,8%.

Alla luce di questi pressanti bisogni primari delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, si ritiene opportuno riproporre a livello regionale la misura di sostegno alimentare in forma strutturale, dando stabilità a tale forma di intervento, apprezzato dai cittadini e dagli Enti locali.

Si auspica un ampio consenso a sostegno della proposta.

Descrizione articolato:

L'**articolo 1** prevede l'istituzione del fondo e la destinazione delle risorse.

L'**articolo 2** prevede il criterio e la modalità di ripartizione delle risorse ai comuni da parte della Giunta Regionale.

L'**articolo 3** prevede modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni.

L'**articolo 4** prevede la copertura finanziaria della proposta di legge.

L'**articolo 5** dispone l'entrata in vigore della norma.

PROPOSTA DI LEGGE N.

<< Disposizioni urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini in difficoltà >>

Articolo 1

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID 19, la Regione istituisce il "Fondo regionale di solidarietà alimentare", attraverso il quale i comuni possono emettere buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune o acquistare generi e prodotti di prima necessità a favore dei cittadini.

Articolo 2

(Modalità di distribuzione delle risorse)

1. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite con delibera della giunta regionale ai comuni con i criteri e le proporzioni di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020.

Articolo 3

(Modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni)

1. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui all'articolo 1, possono avvalersi degli enti del Terzo settore.

2. I comuni possono integrare le risorse ricevute dalla Regione.

3. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

4. Le risorse eventualmente non utilizzate vanno restituite alla Regione.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dai precedenti articoli è destinata la spesa di 5.0000.000 euro per l'anno 2020, 6.0000.000 euro per l'anno 2021 e 6.0000.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (Capitolo di nuova istituzione).

2. Agli oneri derivanti dal disposto dal comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo all'interno della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 01 (Fondo di riserva) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (cap. 9681/S).

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.